

4

**REGOLAMENTO AUTONOMO
PER LE CHIESE LOCALI
METHODISTE**

RO.4M/1977

NOTA

Il presente regolamento autonomo per le chiese locali metodiste - redatto dalla CR su mandato sinodale in attuazione delle normative fissate nei paragrafi 6, 10, 11, 23, 24 del Patto d'integrazione globale fra le chiese valdesi e metodiste - è stato approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nella loro sessione congiunta con atti H e Q/1975, e parzialmente modificato con atti E/1976 e 51/1977 della Conferenza metodista.

Per decisione della Conferenza metodista 1976, di cui il Sinodo valdese ha preso atto in sessione congiunta (art. N/1976), il presente regolamento è entrato in vigore in data 27 agosto 1977, in sostituzione delle precedenti disposizioni contenute nel Titolo I del Regolamento metodista 1967-1976.

Il presente regolamento è "autonomo" poiché, come precisato dal paragrafo 24 del Patto d'integrazione, non può essere modificato dal sinodo se non su proposta di almeno 5 chiese locali metodiste (cfr. art. 58).

Il presente regolamento viene identificato con la sigla RO.4M/1977.

Capo Primo

DEFINIZIONE E COSTITUZIONE

Art. 1 - (*definizione e costituzione*)

La chiesa locale raccoglie in un determinato luogo ed organizza, secondo le discipline stabilite, i cristiani evangelici che accettano le dottrine riconosciute dalle Chiese evangeliche metodiste che sono in Italia.

Essa si costituisce a norma degli articoli seguenti.

Art. 2 - (*condizioni per la costituzione o la decadenza*)

La chiesa locale deve:

- a) avere non meno di trentacinque membri comunicanti;
- a bis) in alternativa alla precedente caratteristica, avere l'insieme dei requisiti di cui al successivo art. 2 bis;¹
- b) assicurare la formazione ed il funzionamento del consiglio della² chiesa a norma del capo IV del presente regolamento;
- c) provvedere alle spese locali ed al versamento del contributo al fondo ministero;
- d) aver ottenuto il riconoscimento della conferenza distrettuale.

La conferenza distrettuale revoca tale riconoscimento alla chiesa che per tre anni consecutivi abbia perduto i requisiti di cui alle lettere

¹ Così modificato con 83/SI/2004.

² Così modificato con 58/SI/1981.

a) o a bis)³, b), c) aggregandola ad altra chiesa, salvo che il consiglio della chiesa ne proponga il riconoscimento come chiesa in formazione⁴.

Art. 2 bis – *(requisiti alternativi al numero minimo di 35 membri)*⁵

In alternativa al requisito numerico di cui al precedente art. 2 lett. a), valgono congiuntamente per il riconoscimento quale chiesa costituita le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno 25 membri;
- b) registrare una partecipazione media al culto pubblico non inferiore alle 25 persone;
- c) disporre, oltre all'attività del consiglio di chiesa, del servizio di almeno un monitore e di almeno un responsabile di attività settoriali;
- d) avere una popolazione ecclesiastica, ai sensi dell'art. 20 bis RO.2, non inferiore alle 45 persone.

Art. 3 - *(procedura per il riconoscimento)*

Quando un gruppo viene ad avere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, il consiglio della chiesa alla quale il gruppo appartiene richiede alla conferenza distrettuale il riconoscimento di cui alla lettera d) del detto articolo, tramite l'assemblea di circuito, la quale deve esprimere il proprio parere in merito.

³ Così modificato con 83/SI/2004.

⁴ Così modificato con 58/SI/1981.

⁵ Articolo aggiunto con 83/SI/2004.

Art. 3 bis - (*chiese in formazione*)⁶

Quando un gruppo comprende non meno di 15 membri comunicanti, può essere riconosciuto chiesa in formazione, allorché sia in grado di:

- assicurare regolarmente il culto pubblico;
- provvedere alle spese locali ed al versamento del contributo al fondo ministero;
- tenere un proprio archivio, a norma dell'art. 18.

In alternativa al requisito numerico di cui al comma precedente può valere l'insieme di caratteristiche di cui al successivo art. 3 ter.⁷

Il riconoscimento è effettuato dalla conferenza distrettuale a richiesta del consiglio della chiesa locale, previo parere dell'assemblea di circuito ed istruttoria esperita dalla commissione esecutiva distrettuale.

Art. 3 ter – (*requisiti alternativi al numero minimo di 15 membri*)⁸

In alternativa al requisito numerico di cui al precedente articolo 3 bis comma 1°, valgono congiuntamente per il riconoscimento quale chiesa in formazione le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno 10 membri;
- b) registrare una partecipazione al culto pubblico non inferiore alle 10 persone;
- c) disporre, oltre all'attività di un anziano o diacono, anche dell'attività di un responsabile di attività settoriali;
- d) avere una popolazione ecclesiastica, ai sensi dell'art. 20 bis RO.2, non inferiore a 20 persone.

⁶ Articolo aggiunto con 63/SI/1982.

⁷ Aggiunto con 83/SI/2004.

⁸ Articolo sostituito con 83/SI/2004.

Art. 3 quater - (*assemblea e consiglio della chiesa in formazione*)⁹

La chiesa in formazione riunisce i propri membri comunicanti in assemblea, convocata e presieduta dal capogruppo, non meno di una volta all'anno.

L'assemblea provvede annualmente all'elezione del capogruppo e di un consiglio, composto dal capogruppo e da altri due membri; nonché all'elezione di due deputati all'assemblea di circuito e del deputato alla conferenza distrettuale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme dei capi terzo e quarto.

Art. 4 - (*termini dell'anno ecclesiastico*)

L'anno relativo allo svolgimento delle attività ecclesiastiche inizia col 1° maggio e termina col 30 aprile dell'anno solare successivo¹⁰.

Capo Secondo

PROVVISTA DELLE CHIESE

Art. 5 - (*nomina e residenza dei pastori*)¹¹

La Tavola provvede alla destinazione dei pastori ai circuiti, stabilendone la residenza presso una o più chiese metodiste del circuito.

⁹ Articolo aggiunto con 63/SI/1982 e rinumerato con 83/SI/2004..

¹⁰ Così modificato con 51/CM/1977.

¹¹ Così modificato con 51/CM/1977.

Art. 6 - (*criteri per la nomina*)

La destinazione dei pastori ai circuiti avviene tenendo conto delle esigenze generali dell'opera delle chiese valdesi e metodiste, udito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei consigli di circuito interessati¹².

Art. 7 - (*durata della nomina*)

La destinazione di un pastore ad un circuito ha la durata di un anno e può essere rinnovata.

Per il rinnovo della destinazione non occorre il parere di cui all'articolo precedente, ma per la residenza di un pastore presso la medesima chiesa per oltre sette anni consecutivi occorre il parere favorevole dell'assemblea di circuito.

La residenza di un pastore presso la medesima chiesa non può avere una durata superiore a quattordici anni consecutivi. Un pastore può mantenere la medesima residenza anche dopo il quattordicennio, e per un massimo di altri tre anni, fino al compimento del 70° anno di età¹³.

Art. 8 - (*istanze locali*)

Le richieste e le osservazioni di una chiesa locale nei riguardi della sistemazione della propria cura pastorale vanno dirette all'assemblea di circuito la quale, ove le ritenga fondate, le sottopone all'attenzione della Tavola.

¹² Così modificato con 86/SI/2004.

¹³ Comma aggiunto con 98/SI/1997.

Capo Terzo

L'ASSEMBLEA

Art. 9 - (*composizione e convocazione*)

L'assemblea è la riunione dei membri comunicanti convocati non meno di una volta l'anno dal consiglio tramite il suo presidente per esaminare le materie di cui all'articolo seguente.

Art. 10 - (*attribuzioni dell'assemblea*)

E' di competenza dell'assemblea:

- a) prendere in esame i vari aspetti della vita della chiesa, quali emergono dalle relazioni morale e finanziaria del consiglio;
- b) prendere atto dei mutamenti intervenuti nella compagine della chiesa e degli incarichi conferiti dal consiglio;
- c) eleggere a maggioranza assoluta dei votanti¹⁴:
 1. il presidente del consiglio di chiesa;
 2. i consiglieri¹⁵ in ragione di uno ogni venti membri comunicanti o frazione di venti, comunque in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci;
 3. quei predicatori locali iscritti nel relativo ruolo che l'assemblea intende chiamare a far parte del consiglio¹⁶ e, su proposta di questo, i capigruppo e il direttore della scuola domenicale;
 4. i deputati della chiesa alla conferenza distrettuale;
- d) ratificare la nomina dei monitori della scuola domenicale e dei catechisti.

¹⁴ Così modificato con E/SI/1976.

¹⁵ Così modificato con 58/SI/1981.

¹⁶ Così modificato con 58/SI/1981.

Art. 11 - (*seggio dell'assemblea*)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio e deve nominare un segretario per la redazione del verbale.

Le sue sedute non sono pubbliche. Il presidente tuttavia, a seconda degli argomenti da trattare, può autorizzare ad assistervi chi non sia membro comunicante.

Capo Quarto

IL CONSIGLIO

Art. 12 - (*funzioni*)

Il consiglio è associato al pastore nella guida della chiesa ed è con lui responsabile dell'andamento di essa.

Art. 13 - (*composizione*)

Il consiglio si compone:

1. dei ministri, in attività ed emeriti, e dei candidati residenti nell'ambito della chiesa, i cui nomi risultino nei ruoli tenuti dalla Tavola;
2. dei membri eletti dall'assemblea a norma dell'art. 10 lettera c), che durano in carica un anno;
3. *a)* del rappresentante annualmente nominato dal gruppo giovanile locale anche quando questo sia interdenominazionale; detto rappresentante deve essere membro di una chiesa evangelica;
b) della presidente del gruppo femminile.

Art. 14 - (*convocazione*)

Il consiglio è convocato dal suo presidente non meno di una volta ogni trimestre, o quando la sua convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti¹⁷.

Art. 15 - (*incarichi*)

Il consiglio elegge annualmente nel suo seno un vice presidente¹⁸ che lo convoca e lo presiede su delega del presidente ovvero quando questi sia impedito.

Il consiglio elegge inoltre:

- a) un segretario incaricato della redazione dei verbali;
- b) un amministratore incaricato del coordinamento dei fondi della chiesa e dei rapporti con l'amministrazione centrale;
- c) uno o più cassieri.

I suddetti incarichi non sono incompatibili tra loro.

Art. 16 - (*fondi*)

In ogni chiesa devono essere costituiti i fondi necessari ad assicurare la predicazione dell'Evangelo e la comune testimonianza delle chiese.

In particolare:

- a) fondo ministero
- b) fondo spese locali
- c) fondo assistenza.

Il fondo ministero è costituito dai regolari contributi versati a questo scopo dai membri della chiesa e da particolari offerte. Esso è devoluto all'amministrazione centrale per il mantenimento del ministero pastorale.

Il fondo spese locali è costituito dalle collette fatte durante i culti e da particolari offerte. Esso è destinato a sopperire ai bisogni della chie-

¹⁷ Così modificato con E/SI/1976.

¹⁸ Così modificato con E/SI/1976.

sa e, compatibilmente con le esigenze locali, a far fronte alle necessità del circuito e del distretto, e ad eventuali richieste di carattere eccezionale da parte del sinodo.

Il fondo assistenza è costituito dalle collette fatte a questo scopo durante i culti con celebrazione della santa cena e da particolari offerte. Esso è destinato alle opere di beneficenza che la chiesa compie.

Art. 17 - (attribuzioni del consiglio)

E' di competenza del consiglio, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 12:

- a) prendere in esame le relazioni dei capigruppo e dei responsabili delle varie attività sull'opera da essi svolta;
- b) accettare i nuovi membri della chiesa e curare la loro iscrizione nell'apposito registro;
- c) eleggere il vice presidente, il segretario, l'amministratore, i cassieri e i due rappresentanti della chiesa all'assemblea di circuito;
- d) proporre per l'elezione da parte dell'assemblea i capigruppo e il direttore della scuola domenicale; e nominare monitori e catechisti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- e) assegnare altri eventuali incarichi;
- f) amministrare i fondi della chiesa e redigere annualmente il bilancio consuntivo per l'esame della conferenza distrettuale; amministrare altresì il patrimonio della chiesa e tenerne l'inventario;
- g) compilare le relazioni morale e finanziaria da presentare all'assemblea e redigere il rapporto sull'opera della chiesa per il circuito e il distretto;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) tenere e conservare l'archivio;
- l) presentare all'assemblea di circuito gli aspiranti predicatori locali, evangelisti, pastori;
- m) inviare istanze all'assemblea di circuito e alla conferenza distrettuale;
- n) richiedere alla conferenza distrettuale, tramite l'assemblea di circuito, il riconoscimento dei gruppi quali chiese locali;

- o)* esercitare la disciplina ecclesiastica;
- p)* inviare alla Tavola i quadri statistici aggiornati al 31 dicembre di ogni anno, entro i primi tre mesi dell'anno successivo¹⁹.

Art. 18 - (*archivio*)

Costituiscono l'archivio della chiesa:

1. i seguenti registri e libri regolamentari:
 - a)* registro dei membri di chiesa;
 - b)* registro dei battesimi;
 - c)* registro dei matrimoni;
 - d)* registro dei funerali;
 - e)* registro degli inventari;
 - f)* libro dei verbali delle assemblee;
 - g)* registro della contabilità e dei bilanci consuntivi;
2. ogni altro registro o libro che il consiglio ritenga opportuno istituire. Deve essere altresì conservato nell'archivio, sotto la responsabilità del consiglio, ogni altro documento che si riferisce alla vita presente e passata della chiesa.

Capo Quinto

I GRUPPI

Art. 19 - (*definizione dei gruppi*)

Il gruppo è la più semplice espressione della chiesa. Nell'ambito della chiesa locale il gruppo è la ripartizione di quei membri che s'incontrano periodicamente per lo studio della Scrittura e la mutua edificazione, o per altre specifiche attività di studio o di servizio.

¹⁹ Così modificato con 51/CM/1977.

Art. 20 - (*i capigruppo e le loro funzioni*)

Ad ogni gruppo è preposto un capogruppo che ne promuove e guida l'attività; di ciò è responsabile verso il consiglio della²⁰ chiesa.

Egli pertanto è tenuto a dirigere le riunioni di gruppo, a visitarne i componenti, a comunicare al consiglio della chiesa le loro particolari necessità; in generale a curare ogni rapporto dei componenti il gruppo con la chiesa.

Art. 21 - (*provvista straordinaria*)

Qualora sia impossibile addivenire alla nomina del capogruppo, il pastore provvede direttamente ad assicurare l'attività del gruppo.

Capo Sesto

IL GRUPPO GIOVANILE

Art. 22 - (*composizione e regolamentazione*)

Il gruppo giovanile è composto dai giovani della chiesa. Il gruppo è libero di darsi una regolamentazione conforme allo spirito del presente regolamento, di fondersi con i gruppi locali di altre chiese evangeliche e di associarsi ad organismi interdenominazionali.

Art. 23 - (*culto per la gioventù*)

La chiesa dedica ogni anno un culto speciale alla gioventù.

²⁰ Così modificato con 58/SI/1981.

Capo Settimo

IL GRUPPO FEMMINILE

Art. 24 - *(definizione e composizione)*

Il gruppo femminile riunisce le donne della chiesa organizzate in conformità al regolamento dello Statuto della Federazione femminile evangelica valdese metodista²¹ per la meditazione, la preghiera e ogni attività propria del loro diaconato.

Art. 25 - ²²

Capo Ottavo

L'INSEGNAMENTO CRISTIANO

Sezione prima - La scuola domenicale

Art. 25 - *(scopo della scuola domenicale)*

La chiesa, attraverso la scuola domenicale, cura l'istruzione biblica dei fanciulli e la loro formazione evangelica.

²¹ Così modificato a seguito dell'entrata in vigore dello S.FF/1980, con 58/SI/1981.

²² Il testo del preesistente articolo 25 è stato soppresso con 58/SI/1981; di conseguenza gli articoli a seguire hanno cambiato numerazione.

Art. 26 - (*corpo insegnante*)

Il corpo insegnante della scuola domenicale, formato dal direttore e dai monitori, è nominato tra i membri comunicanti a norma degli artt. 10 lett. c) e d) e 17 lett. d).

Art. 27 - (*responsabilità del direttore*)

Il direttore è responsabile verso il consiglio della chiesa dello svolgimento dei corsi di istruzione biblica.

Art. 28 - (*preparazione delle lezioni*)

Il corpo insegnante si raduna periodicamente sotto la guida del pastore o del direttore per la preparazione delle lezioni e per l'esame dei problemi inerenti alla vita e allo sviluppo della scuola domenicale.

Art. 29 - (*culto per i fanciulli*)

La chiesa dedica ogni anno un culto speciale ai fanciulli e alle famiglie.

Sezione seconda - Il catecumenato

Art. 30 - (*scopo del catecumenato*)

La chiesa, attraverso il catecumenato, prosegue nella istruzione biblica dei giovani che hanno terminato il corso della scuola domenicale e nella loro formazione evangelica.

Il periodo di catecumenato mira altresì ad inserire il catecumeno nella vita della chiesa, dandogli consapevolezza di rispondere alla vocazione cristiana.

Capo Nonο

IL CULTO E LE ATTIVITÀ

Art. 31 - (*adunanze*)

La chiesa si raduna per il culto pubblico domenicale. Durante la settimana i membri di chiesa si incontrano per la mutua edificazione in riunioni di preghiera e di studio biblico.

In comunione con la Chiesa universale la chiesa celebra le festività cristiane che commemorano la nascita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e il dono dello Spirito Santo.

La chiesa si raccoglie inoltre per l'agape, per la meditazione di fine anno e, all'inizio dell'anno, per il rinnovamento del patto con Dio.

Periodicamente la chiesa si raduna per considerare la propria vita spirituale, per promuovere la testimonianza e l'evangelizzazione o per trattare particolari argomenti.

Capo Decimo

L'ESERCIZIO DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA NELLA CHIESA LOCALE

Art. 32 - (*organi d'esercizio della disciplina e procedura*)

La disciplina ecclesiastica su tutti gli appartenenti alla chiesa è esercitata dal consiglio.

La disciplina ecclesiastica sui membri comunicanti, in sede di ricorso, è esercitata dall'assemblea di circuito a norma degli articoli seguenti.

Art. 33 - (*motivi per la cancellazione*)

Il membro comunicante che, nonostante gli ammonimenti del capogruppo e del pastore, trascuri abitualmente i suoi doveri verso la chiesa, abbandoni le comuni adunanze, e dimostri un irriducibile disinteresse alla vita della chiesa, manifestando in tal modo di non essere più in comunione con essa, è cancellato dal registro dei membri di chiesa, su deliberazione del consiglio, previo formale richiamo da parte di questo.

Art. 34 - (*comunicazione e ricorso*)

La deliberazione del consiglio di cui al precedente articolo è comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere all'assemblea di circuito. La comunicazione deve contenerne l'avviso.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto al consiglio che ha l'obbligo di inoltrarlo direttamente, oppure tramite il sovrintendente, alla assemblea di circuito, in tempo perché questa lo esamini nella prima riunione successiva alla deliberazione.

Il ricorso sospende l'esecuzione della deliberazione.

L'assemblea di circuito conferma od annulla la deliberazione del consiglio della chiesa e può disporre l'audizione dell'interessato;

l'audizione deve essere disposta qualora questi ne faccia espressa richiesta.

Art. 35 - (*obiezioni morali o dottrinali*)

Nel caso di obiezioni di carattere morale, dottrinale e disciplinare nei confronti di un membro comunicante il consiglio provvede alla raccolta degli elementi di prova e dispone l'audizione dell'interessato.

Il consiglio, sulla base dei risultati delle indagini di cui al comma precedente, se ritiene infondate le obiezioni, lo dichiara nella sua decisione; se le ritiene fondate, a seconda della loro gravità, infligge una delle seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti dell'elettorato attivo e passivo;
- c) la cancellazione dal registro dei membri di chiesa.

Art. 36 - (*ricorso all'assemblea di circuito*)

La decisione del consiglio, di cui al precedente articolo, è comunicata per iscritto all'interessato il quale, nel caso in cui venga inflitta una sanzione disciplinare, ha facoltà di ricorrere all'assemblea di circuito. La comunicazione deve contenerne l'avviso.

Il ricorso deve essere presentato con le modalità e nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'assemblea di circuito conferma, riforma o annulla la decisione del consiglio della chiesa, previa audizione dell'interessato.

L'assemblea di circuito ha facoltà di raccogliere ulteriori elementi di prova e non può infliggere una sanzione più grave di quella inflitta con la decisione impugnata.

Art. 37 - (*reintegrazione*)

Quando all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 33 e 35 lettera c), segue il ravvedimento manifestato in modo certo per un

tempo sufficiente e riconosciuto dal consiglio della chiesa, questo provvede alla reintegrazione nel registro dei membri di chi sia stato oggetto del provvedimento disciplinare.

Capo Undecimo

NORME FINALI

Art. 38 - *(modifiche al regolamento)*

La presente normativa costituisce un regolamento autonomo nell'ambito della Disciplina generale e può essere modificato dalla assemblea sinodale solo su proposta di almeno cinque chiese metodiste.